

FEDERAZIONE SINDACALE UGL STATALI

Prot. n. 12_16_04

Roma 10 dicembre 2004

Comunicato n. 7**A tutto il Personale dei CSSA**

Oggetto: Assistenti Sociali e C.S.S.A. in riferimento alla lettera circolare n.0339964-2004 del 22.09.2004 sull'inserimento nei C.S.S.A. degli esperti ex art.80 L.354/75 ed art. 118 D.P.R. 230/00.

L'efficienza e l'efficacia dell'azione della Pubblica Amministrazione, attraverso una riorganizzazione del lavoro è quanto stabilito dalle leggi e dai contratti in essere negli ultimi quindici anni, ed è un obiettivo da perseguire.

In questo orizzonte si colloca l'attività della DGEPE che sta proponendo da tempo una riorganizzazione del lavoro per i C.S.S.A.

La circolare sopra citata, sembrerebbe costituire un tassello in più all'interno di questa ricostruzione organizzativa, introducendo tra l'altro nei Centri di Servizio Sociale per Adulti la figura dell'esperto psicologo come previsto dall'art.118 del DPR 230/00.

L'interprofessionalità con consulenti e collaboratori in varie discipline, da quelle psicologiche a quelle criminologiche, da quelle giuridiche a quelle economiche, da utilizzarsi occasionalmente ed al bisogno, è sempre stata una necessità avvertita dagli assistenti sociali dei Centri di Servizio Sociale per Adulti, quando non è oggettivamente possibile afferire a risorse presenti sul territorio.

Invero la circolare richiamata in oggetto, va ben oltre, modificando strutturalmente sia l'organizzazione dei C.S.S.A. che la metodologia del Servizio Sociale professionale. Attraverso una riorganizzazione del lavoro, si fa passare una organizzazione, reingegnerizzando la struttura stessa della legge 354 del 1975 per quanto riguarda i C.S.S.A.

Ci si domanda come sia possibile porre sullo stesso piano la figura dell'assistente sociale con quella del "collaboratore" o "consulente" –così dice l'art.118 del DPR 230/00- psicologo, od altro esperto, all'interno dei C.S.S.A.

Già negli istituti penitenziari, la materia, disciplinata dall'art. 13 della legge, è dettagliata negli artt. 27, 28 e 29 senza con ciò porre sotto il profilo organizzativo e giuridico-funzionale le figure professionali che collaborano nell'équipe.

Nel Centro di Servizio Sociale per Adulti, a maggior ragione, l'organizzazione va pensata non come modello carcerario, ma come un Centro di Servizio Sociale che applica le sue metodologie, e si organizza anche strutturalmente in un contesto extradetentivo, per perseguire il fine istituzionale avendo come interfaccia quello professionale. L'organizzazione del lavoro in questi uffici, non può essere quindi assimilata al carcere, ma deve essere altro, né si può applicare l'art. 13 all'art. 72 della legge penitenziaria in via analogica, perché con la stessa analogia si potrebbe intendere che anche l'art. 68 -Uffici di Sorveglianza- sono in subordine allo stesso art. 13, mentre questi ultimi perseguono finalità ancor più differenziate, pur occupandosi della stessa materia.

Costringere i C.S.S.A. a diventare come il "carcere" anche nella sua struttura organizzativa, è certamente un risparmio sul piano della formulazione di ipotesi organizzative, ma è fuori contesto. Se il legislatore avesse voluto il C.S.S.A. organizzato alla stessa stregua di un carcere lo avrebbe fatto fino dal 1975. Al contrario, ed i regolamenti di esecuzione che si sono succeduti, ne danno atto: il C.S.S.A. ha una funzione diversa di esecuzione della pena, sia rispetto a quella del carcere, sia rispetto a quella agita dalle Forze di Polizia, e quindi deve avere una organizzazione propria.

Meraviglia che questa sostanzialità, essenziale nell'applicare l'organizzazione del lavoro e per dargli un contenuto di efficienza ed efficacia, e quindi di qualità, non venga ancora colta nella sua natura ontologica dalla DGEPE.

Non vogliamo essere fraintesi: la pariteticità sul piano della partecipazione al gruppo di lavoro interprofessionale fra i diversi professionisti è scontata, (qualche e forse più di una riserva va espressa quando al gruppo partecipano soggetti terzi non professionisti, perché la mera estensione del segreto d'ufficio non sempre offre le necessarie ed opportune garanzie), ma la circolare va oltre.

Tra l'altro, con l'introduzione della figura dello psicologo, si relativizza quella dell'assistente sociale C1 a cui vengono attribuite competenze che nel modello carcerario erano proprie dell'educatore del passato, oggi superate dalla circolare della D.G.D.T. n. 3593/6043 del 09.10.2003. Ne consegue sotto il profilo sindacale che mentre in carcere si va verso un'evoluzione del profilo professionale dell'educatore, presso i C.S.S.A. si va ad un'involuzione dell'assistente sociale per adeguarlo alle nuove figure, togliendogli autonomia e professionalità che storicamente ha sempre avuto.

Altro aspetto incomprensibile, forse frutto di una concezione organizzativa penitenziaristica, è quello per cui si utilizza la figura del Direttore del C.S.S.A. quale titolare di funzioni/azioni che poi – si dice- può delegare, ma di fatto con un po' di onestà, deve delegare, al Capo Area di Servizio

Sociale, o nelle realtà maggiori a più Capi Area di Servizio Sociale che si devono necessariamente dividere la mole di lavoro, o a Capi zona se se ne prevederà l'opzione organizzativa. Poiché la divisione per Aree è già realtà ed i livelli di C3 e C2 che addirittura hanno rilevanza esterna sono realtà, è quantomeno anacronistico utilizzare una dicitura accentratrice, quando invece la figura del Direttore del C.S.S.A. più che su un livello operativo potrebbe trovare la sua collocazione su quello organizzativo.

Si ritiene ancora, che la materia dell'organizzazione del lavoro non abbia alcuna titolarità per incidere sulle modalità in cui si estrinseca una professione. In altre parole e nello specifico, non può essere introdotto con una circolare l'obbligo di lavorare in équipe, quando le metodologie del Servizio Sociale non lo prevedono. Tali approcci –a seconda dei casi- possono essere posti in essere, ma non come modalità organizzativa, bensì come opportunità trattamentale, da valutarsi tecnicamente caso per caso.

Il rispetto per la persona condannata è essenziale per un approccio trattamentale di significato. L'organizzazione burocratica e dell'ufficio infatti, deve tenere conto del "contesto", deve essere al servizio del contesto, non imporsi sul contesto, come si cerca di fare quando si uguaglia il C.S.S.A. al Carcere, tantopiù che già un O.P.G. non ha la stessa struttura organizzativa di una Casa Circondariale.

L'assegnazione diretta di un incarico da parte del Direttore del C.S.S.A. –o del suo delegato- come sembra intendersi dalla circolare, direttamente all'esperto senza coinvolgimento dell'assistente sociale incaricato, quant'anche richiesto dalla Magistratura, appare in tale contesto organizzativo, fuorviante ed improprio. Sembra infatti che potenzialmente la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, in un prossimo futuro, possa essere gestita anche senza gli assistenti sociali, da altre figure professionali (psicologi, educatori, poliziotti penitenziari, ecc.) a discrezione del Direttore del C.S.S.A. nella realtà odierna ha profilo professionale di assistente sociale, ma in divenire potrebbe non essere tale.

Si ritiene pertanto che la "qualità" dell'esecuzione penale extradetentiva deve essere agita:

- attraverso un'organizzazione del lavoro che rispetti la sostanzialità della legge 354/75, ed in particolare l'art. 72 di essa;
- attraverso il rispetto delle figure professionali degli assistenti sociali, comunque inquadrati ed esercitanti le varie funzioni proprie dei C.S.S.A.;
- attraverso il rispetto della natura della struttura organizzativa dei C.S.S.A. nella loro espressione di legge titolo II Capo III della L. 354/75;
- attraverso una chiarezza sul significato di "collaborazione" e di "consulenza" di altre figure professionali, anche nel rapporto interprofessionale;

- sulla certezza che modifiche della Scienza del Servizio Sociale devono passare attraverso la comunità scientifica, e l'approvazione dell'Ordine Professionale e non possono subire variazioni a seguito di deliberazione interne anche se hanno contribuito assistenti sociali, direttori o dirigenti dell'Amministrazione, né tantomeno attraverso l'organizzazione del lavoro, organizzazione del lavoro –lo si ricorda- che è materia di contrattazione con le OO.SS.;
- qualora sia ritenuta necessaria una ricostituzione strutturale del C.S.S.A. nella sua natura, la si ottenga attraverso una modifica di legge.

Si vuole con tutto questo evitare che si confonda o si usi impropriamente, o come sinonimi dei concetti ben diversi:

lavoro di équipe \neq da gruppo di lavoro \neq da lavoro di gruppo

tali terminologie usate nell'organizzazione del lavoro hanno un significato, nella metodologia del servizio sociale un altro, nel lavoro sul caso altre ancora, ecc.

collaborazione \neq consulenza \neq competenza

Alla luce di quanto esposto, auspichiamo che alla pur importante circolare di cui all'oggetto ne segua un'altra di maggior chiarificazione e/o rettifica sui punti evidenziati.

Cordialità.

Responsabile Comparto Ministeri
Coordinatore Settore Giustizia
Paola Saraceni
(347/0662930)